

4.3 L'antropologo fisico nei ruoli del Ministero e nella regolamentazione delle professioni

V. Acconcia, P. F. Rossi

Nell'ambito del MiC, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercitano funzioni di controllo e tutela sui contesti e sui resti antropologici provenienti dai territori di propria competenza, così come i Parchi Archeologici inquadrati come istituti autonomi e, per le Direzioni Regionali Musei, ogni museo provvede alla tutela dei beni antropologici in consegna.

Questi Uffici curano la conservazione dei resti umani in ambienti idonei, lo studio, la catalogazione, l'eventuale esposizione e, previa verifica delle condizioni di deposito, possono anche disporre l'assegnazione temporanea a soggetti esterni, quali strutture museali non statali o enti di ricerca.

Al fine di garantire standard di intervento adatti alle peculiarità rappresentate dai resti umani, nei ruoli del MiC è prevista la presenza di funzionari antropologi fisici (chiaramente distinti dai demoetnoantropologi), i cui compiti si inquadrano nei profili tecnico-scientifici per la tutela, la ricerca, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. I requisiti previsti per l'accesso a questi ruoli, sono il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento e il possesso del diploma di dottorato di ricerca in antropologia (SSD BIO08).

La presenza di funzionari antropologi fisici negli Uffici del MiC è stata incrementata a seguito del recente concorso conclusosi nel 2017, nell'ambito del quale sono state assegnate 10 unità di personale provviste di tale profilo ad alcune Soprintendenze ABAP e a Istituti autonomi, che vengono a costituire riferimento anche per gli Uffici in cui tali ruoli risultino ancora scoperti.

In termini generali, il ruolo dell'antropologo fisico in quanto figura abilitata a operare sul patrimonio culturale, è stato recentemente definito all'articolo 9-bis del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, introdotto con la L. 22 luglio 2014, n. 110 (in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali), secondo la quale *“gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte”* (art. 1).

Ai sensi della stessa L. 110/2014, è stato successivamente emanato il D.M. del 20 maggio 2019, n. 244, ovvero il regolamento per la formazione degli elenchi nazionali dei professionisti (tenuti dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali), che dettagliano i requisiti per l'inquadramento in fasce corrispondenti a livelli progressivi di competenze formative e di esperienza, da rapportare ai diversi tipi di interventi possibili sul patrimonio culturale. Per quanto riguarda gli antropologi fisici, all'Allegato 1 al D.M. 244/2019 è chiaramente esplicitata la necessità di possedere titoli di studio abilitanti nell'ambito del settore scientifico-disciplinare BIO-08

(Antropologia, laurea quinquennale) o, alternativamente, in altri settori scientifico-disciplinari relativi alla medicina, alla veterinaria, alle biotecnologie, alla conservazione e anche all'archeologia, con specifiche indicazioni in merito agli indirizzi ritenuti indispensabili.

L'Allegato 1 (consultabile e scaricabile al link <https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/07/ALLEGATO-1-ANTROPOLOGO.pdf>) costituisce pertanto un fondamentale strumento, a disposizione dell'Amministrazione così come dei committenti pubblici e privati di lavori che interessino il patrimonio culturale o anche degli enti di ricerca, per individuare i soggetti più adatti a operare sull'eventuale presenza di resti umani (si veda nel dettaglio, il par. 4.5).